1. Primi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sul nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture (c.d. *Spesometro trimestrale*)

FONTE Agenzia delle Entrate

RIFERIMENTO Circolare n. 1 del 7.02.2017

Come noto, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), ha introdotto, nuovi obblighi comunicativi a carico dei soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017.

Nello specifico a decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti passivi IVA devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre i dati di tutte le:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
- fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell'art. 25, D.P.R. n. 633/1972;
- note di variazione.

Nella circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'obbligo di comunicazione riguarda ogni singola fattura emessa, indipendentemente dalla modalità di registrazione e dall'ammontare.

Pertanto, devono essere oggetto di comunicazione anche le singole fatture attive/passive di importo non superiore a 300 euro, indipendentemente dal fatto che sia stato emesso un documento riepilogativo su base mensile.

I soggetti che ai sensi dell'art. 6, D.P.R. n. 695/1996, registrano le fatture attive e passive di ammontare non superiore a 300 euro, attraverso un documento riepilogativo, pertanto, pur potendo continuare ad adottare tale modalità di registrazione delle fatture, ai fini della comunicazione trimestrale devono invece indicare i dati relativi ad ogni singola fattura indicata nel documento riepilogativo.

Non devono, invece, essere oggetto di comunicazione i dati contenuti in altri documenti, quali ad esempio,

schede carburante, gli scontrini e le ricevute fiscali.

L'art. 4 del D.L. n. 193/2016 espressamente che la comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. conseguentemente sorto il dubbio se comunicazione dei dati dovesse interessare anche le operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale.

Poiché, nonostante la carenza del requisito territoriale, il contribuente è comunque obbligato all'emissione

della fattura ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 e dette operazioni concorrono alla formazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del decreto Iva, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche queste, pur non soggette ad Iva, i relativi dati devono essere comunicati all'Amministrazione

In tali casi si dovrà compilare il campo "Natura" con la sigla "N2 – non soggette.

A proposito al del campo "natura" dell'operazione previsto nella comunicazione , l'Agenzia delle Entrate ha anche precisato che per le fatture emesse, il campo "natura" dell'operazione deve essere inserito nel tracciato del file solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura, avendo inserito una specifica annotazione.

Per queste operazioni, quindi, non deve essere valorizzato il campo "Imposta", ma il campo "natura" (corrispondente all'annotazione), con l'inserimento di uno specifico codice tra quelli di seguito individuati:

N1 - escluse ex art. 15

N2 - non soggette (ad esempio, per mancanza del presupposto territoriale)

N3 - non imponibile (esportazioni, cessioni UE)

N4 - esente

N5 - regime del margine/ IVA non esposta in fattura

N6 - inversione contabile (cessione di rottami)

N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza, prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione e elettronici)

Per quanto concerne invece le fatture ricevute, nella circolare si specifica che il campo "natura" può essere valorizzato con gli stessi codici previsti per le fatture emesse, con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "inversione contabile (reverse charge)", oltre a riportare nel campo "natura" la codifica "N6" vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".

Inoltre, per quanto riguarda il campo del tracciato del file relativo al "numero" della fattura, l'Agenzia precisa che questo deve essere sempre valorizzato, pertanto considerato che il numero riportato nelle fatture ricevute non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro IVA degli acquisti, il contribuente che non avesse a disposizione tale dato, può indicare "0" nel campo del tracciato "numero".

Infine, l'Agenzia delle entrate ha anche segnalato che, per le importazioni, nel caso in cui nelle bollette doganali non siano presenti i dati del cedente, si devono indicare nella comunicazione i dati dell'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.

2. Dettate dall'Agenzia delle Entrate le procedure per regolarizzare lo "splafonamento" degli esportatori abituali negli acquisti senza applicazione dell'IVA

FONTE Agenzia delle Entrate **RIFERIMENTO** Ris. n. 16/E del 6.02.2017

In risposta ad un interpello sottoposto da una società con status di esportatore abituale, con la risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate basandosi sulle istruzioni dalla stessa già fornite con precedenti documenti di prassi ha precisato che per regolarizzare gli acquisti effettuati senza applicazione dell'Iva oltre i limiti del plafond disponibile sono utilizzabili le seguenti tre procedure alternative.

Procedura A – Richiesta al fornitore di emissione di nota di variazione

Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento dell'Iva, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997.

Procedura B - Autofattura

Emissione da parte dell'esportatore un'autofattura, in duplice esemplare, contente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il plafond e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata; versamento dell'imposta e degli interessi; annotazione dell'autofattura nel registro degli acquisti; presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; indicazione in dichiarazione di una posta a debito pari all'IVA assolta, al fine di evitare una doppia detrazione; versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione di cui all'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997, in misura ridotta ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Procedura C – Autofattura entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento

Questa terza procedura prevede l'emissione di un'autofattura (con le stesse caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento; l'assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell'autofattura anche nel registro Iva degli acquisti; presentazione di una copia dell'autofattura al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997.

L'obbligo di presentazione dell'autofattura al competente ufficio può essere assolto anche in momento successivo alla un liquidazione/versamento dell'imposta, conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell'autofattura registro degli acquisiti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l'imposta a debito o a credito relativa all'anno in cui la violazione è stata regolarizzata.

In proposito nella risoluzione si sottolinea infatti che la presentazione in ufficio dell'autofattura in un momento successivo all'esercizio della detrazione, purché entro il termine della presentazione della dichiarazione IVA, non pregiudica il controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate della posizione del cessionario, autore della violazione, senza alcuna conseguenza sulla posizione del cedente.

3. Legittimo il regime di non imponibilità nelle cessioni intraUE anche se il l'acquirente non risulta iscritto al VIES

FONTE	Corte di giustizia UE				
RIFERIMENTO	Sentenza	causa	C-21/16	del	
	9.02.2017				

Tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, per poter effettuare operazioni intracomunitarie hanno l'obbligo di iscriversi nell'archivio Vies (VAT information exchange system). L'opzione per effettuare queste operazioni può essere espressa direttamente nella dichiarazione di inizio attività oppure, successivamente, telematicamente, ed in ogni caso, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall'opzione, cioè di essere esclusi dal Vies perché non si ha più intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

In data 9 febbraio, però, la Corte di giustizia europea in relazione alla causa C-21/16 ha sentenziato che non viene meno il diritto alla non imponibilità ai fini Iva della cessione laddove l'acquirente, pur essendo titolare di un numero di identificazione nazionale, non sia iscritto al Vies e quindi non abilitato a realizzare operazioni transfrontaliere. Ciò a condizione che siano soddisfatte le condizioni sostanziali della specifica operazione e che non sussista alcun elemento che lasci concretamente supporre che possa essere attuata una attività fraudolenta. Nè è rilevante il fatto che il fornitore sia a conoscenza delle circostanze che caratterizzano la situazione dell'acquirente, se è persuaso che quest'ultimo successivamente si sarebbe registrato al Vies come operatore intracomunitario, con effetto retroattivo.

Questa la vertenza che aveva dato l'avvio al contenzioso.

L'amministrazione finanziaria portoghese aveva recuperato a tassazione le vendite che una società aveva effettuato nei confronti di un soggetto Iva spagnolo che non risultava iscritto al Vies.

In pratica si tratta di una riaffermazione dell' orientamento europeo in base al quale sempre più si afferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma già consolidato nelle decisioni dei giudici lussemburghesi (sentenze C-273/11 e C-324/11; C-587/10; C-24/15).

Non viene meno ai fini dell'esenzione dall'Iva di una cessione intracomunitaria né l'ottenimento da parte dell'acquirente di un numero di identificazione Iva (valido ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie), né la sua iscrizione al sistema Vies.

Questi requisiti, imposti dalla norma europea (articolo 17 del regolamento Ue 904/2010) e dalla legge nazionale dell'Iva (articolo 35 Dpr 633/1972), nella disciplina degli intracomunitari, non hanno altra funzione che quella di consentire agli operatori di monitorare i propri partner commerciali e alle autorità tributarie di tenere sotto controllo le operazioni rilevando le eventuali irregolarità. Ma nè la Direttiva Iva né la giurisprudenza della Corte mai fatto sussistere lo scambio hanno intracomunitario da questi adempimenti di natura burocratica.

Perchè si concretizzi lo scambio intracomunitario è necessario:

- che il potere di disporre del bene come proprietario sia stato trasmesso all'acquirente;
- che il venditore provi che tale bene sia stato spedito/trasportato in un altro Stato membro;
- che lo stesso abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione.

L'iscrizione al Vies è una condizione formale, che non è in grado di incidere sul diritto del venditore

alla non applicazione dell'imposta. Diversamente verrebbe meno il principio di neutralità del tributo.

Ovviamente ciò non vale qualora si possa legittimamente sospettare che si abbia intenzione di frodare il fisco perchè in questo caso non ci si troverebbe di fronte ad un requisito di natura formale che potrebbe determinare la perdita del diritto all'esenzione dall'Iva. Se, quindi, non esistono situazioni che possano indurre a sospetti del genere, gli Stati membri non possono unilateralmente derogare ai principi cardini del sistema comune dell'Iva. E tra

questi principi non figura l'iscrizione al Vies quale elemento fondante la soggettività passiva.

Tutto ciò rende preoccupante la situazione attualmente in atto che rende necessario un adeguamento della prassi alla norma e alla giurisprudenza europea, in quanto la tesi dell'Agenzia delle Entrate (circolare 39/E/2011 e risoluzione 42/E/2012) circa l'obbligo di iscrizione al Vies per ottenere il riconoscimento della soggettività passiva negli scambi intracomunitari sembra andare nella direzione opposta, a quella che l'Unione cerca di affermare : la prevalenza della sostanza sulla forma.

4. Non assoggettabili all'imposta di pubblicità le scritte apposte sui veicoli con il logo degli istituiti di vigilanza privata

FONTE Comm. Trib. reg. Umbria **RIFERIMENTO** Sentenza n. 416/2016

La Commissione Tributaria Regionale per l'Umbria, con la sentenza n. 416/2016 riformando completamente la pronuncia di primo grado emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, ha sancito che i contrassegni distintivi posti sugli autoveicoli degli istituti di vigilanza privata non hanno intenti pubblicitari e quindi, oltre che obbligatori per questioni di immediata identificabilità, non sono assoggettati all'imposta comunale sulla pubblicità.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui la società concessionaria del Comune di Terni accertava ad un istituto di vigilanza privata, per l'anno 2014, l'imposta comunale sulla pubblicità relativa ai contrassegni distintivi e al logo aziendale apposti sugli autoveicoli utilizzati per l'attività di vigilanza.

Secondo la società concessionaria infatti si configurava un messaggio pubblicitario volto a incentivare la richiesta del servizio dal momento che ciascuna autovettura presentava quattro scritte (sugli sportelli, sul cofano e sul lunotto) recanti il nome della società, il sito internet e il numero di pronto intervento.

Contro l'avviso di accertamento l'istituto di vigilanza presentava ricorso in commissione tributaria contestando che i contrassegni non sono rimessi alla libera discrezionalità dell'istituto di vigilanza privata, ma sono imposti dalla legge e devono essere approvati dall'autorità pubblica competente, anche per quanto concerne il loro posizionamento sulle autovetture nonché la loro

dimensione. Pertanto, i contrassegni distintivi non svolgono alcuna funzione pubblicitariacommerciale.

Mentre i giudici di primo grado hanno rigettato il ricorso, con la pronuncia in esame i giudici regionali hanno accolto la posizione dell'istituto di vigilanza confermando che è il D.M 269/2010 (vigente dal 15 marzo 2011) a richiedere che gli utilizzati automezzi, quando nell'esercizio dell'attività di vigilanza privata, debbano essere dotati di contrassegni sempre distintivi dell'istituto con le caratteristiche approvate dall'autorità competente.

In base a detto decreto infatti tutti gli istituti di vigilanza privata operanti in Italia sono obbligati a dotare i propri autoveicoli di contrassegni distintivi e identificativi dell'istituto stesso e anche le dimensioni di tali contrassegni devono essere tali da consentirne l'immediata riconoscibilità alle forze dell'ordine e in quanto tali sono soggette a specifica autorizzate da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

Inoltre nel caso specifico, la natura non pubblicitaria dei contrassegni distintivi era confermata anche dal fatto che non era riportato né l'indirizzo della sede della società né il suo numero di telefono diretto (essendo riportato solo quello di "pronto intervento").

Sulla base delle considerazioni suddette la Commissione tributaria regionale ha quindi annullato l'avviso di accertamento e condannando la concessionaria al pagamento delle spese di lite.

1. Dietro front della Cassazione: l'amministratore di società non è un lavoratore parasubordinato

FONTE Corte di Cassazione

RIFERIMENTO Sentenza n. 1545 del 20.01.2017

Un rapporto di lavoro che intercorre tra due il "collaboratore" (ossia soggetti, l'attività lavorativa) e il "committente" (ossia chi beneficia dell'opera lavorativa), si definisce "parasubordinato" quando presenta caratteristiche proprie, in parte, del lavoro autonomo e, in parte, del lavoro subordinato. Il collaboratore, infatti, analogamente ad un lavoratore autonomo, si impegna a compiere favore un'opera 0 un servizio а del committente, senza alcun vincolo di subordinazione ma, a differenza dei lavoratori autonomi, gli vengono estese delle prestazioni e delle tutele dei tipiche lavoratori subordinati (quali, ad esempio, gli assegni per il familiare, l'indennità di malattia, l'indennità di maternità, la tutela in caso di infortunio).

Una pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite del 1994 aveva sancito che il rapporto che intercorre tra un amministratore e la società è caratterizzato dal coordinamento e, pertanto, può essere compreso tra i cosiddetti contratti di lavoro parasubordinato. Ora, però, la sentenza n. 1545/2017 sempre della Corte di cassazione a sezioni unite ha ribaltato completamente questo principio ed ha, con ciò, recepito, come si legge nella motivazione, un mutamento nell' assetto normativo sviluppatosi dal 2003 per cui si è reso necessario "un radicale ripensamento rispetto alla decisione del 1994 ed alle conseguenze che ne sono derivate e ne derivano trasversalmente in vasti campi dell'ordinamento".

Il principio fondamentale su cui si basa la sentenza sta nel principio, condiviso dalla dottrina e della giurisprudenza, secondo cui quando il legislatore ha stabilito che gli amministratori sono un organo necessario per l'operatività della società, ha operato una precisa scelta: escludere che il rapporto tra amministratore e società possa instaurarsi sulla base delle regole della rappresentanza ordinaria. Ciò perchè non si tratta di un rapporto contrattuale che si instaura tra le due parti, ma di un "rapporto organico" dovuto al fatto che l'organo amministrativo finisce per compenetrarsi nella persona giuridica che rappresenta.

Pertanto non c'è una sorta di rapporto contrattuale interno che fa nascere reciproci diritti ed obblighi.

Di conseguenza , afferma la Cassazione, "la configurazione non contrattuale del rapporto società-amministratori incide sulla ricostruzione della fonte dei loro poteri: gli amministratori sono titolari di poteri gestori in via originaria, in quanto organi necessari per il funzionamento e la realizzazione del contratto sociale, analogamente ai poteri dell'assemblea dei soci, con cui vi sarebbe una semplice convivenza, senza alcuna possibilità di sovrapposizione o limitazione".

Quindi gli amministratori, sono titolari di poteri derivano dalla legge, poteri che sono autonomi, non avocabili da altri organismi societari, non disponibili nè limitabili ad opera dell'assemblea dei soci a cui spetta solo di designare il titolare di prerogative di gestione già determinate (o di revocarlo). Lo ribadisce la sentenza quando afferma "l'inesistenza di due contrapposti ed autonomi centri di interesse tra i instaurare non solo un rapporto contrattuale ma un qualsiasi rapporto intersoggettivo, data l'impossibilità di una diversificazione di posizioni contrapposte e l'inesistenza di separazione tra funzione gestoria e funzione sottoponibile a verifica, controllo e disciplina».

E proprio sul rapporto che giuridicamente esiste tra assemblea e amministratori si fonda la sentenza che esclude si possa ravvisare il carattere del «coordinamento», essenziale per configurare il rapporto parasubordinato. La Corte, infatti, afferma: "... il coordinamento (...) deve essere inteso in senso verticale, ossia deve rappresentarsi come una situazione per cui il prestatore d'opera parasubordinata è soggetto ad un coordinamento che fa capo ad altri, in un rapporto che deve presentare connotati simili a quelli del rapporto gerarchico propriamente subordinato ... l'attività coordinata è sinonimo di attività in qualche misura eterodiretta o, comunque, soggetta ad ingerenze o direttive altrui". Ora tale situazione non è riscontrabile nell'attività dell'amministratore che - come espressamente lo definisce la Corte è "il vero egemone dell'ente sociale", dal momento che il codice civile gli attribuisce la gestione dell'impresa in via esclusiva e che attribuisce all'assemblea funzione delimitata e specifica, mentre quella degli amministratori ha carattere generale e sussiste per tutti gli atti dell'impresa all'assemblea), (non riservati per conseguimento dell'oggetto sociale. Quindi l'attività dell'amministratore non può, per sua natura, essere coordinata da alcuno.

Da tutto quanto innanzi potremmo dire che, dopo questa sentenza, amministratori unici e consiglieri di amministrazione restano senza contratto. Infatti negli ultimi anni, proprio in seguito alla sentenza della Cassazione del 1994 si era consolidata la prassi, di origine anglosassone, dei cosiddetti "contratti di amministratore".

Il dubbio ricorrente sulla qualificazione giuridica del rapporto tra amministratori ed azienda (è un lavoro parasubordinato o autonomo, oppure è un rapporto totalmente estraneo a tale ambito?) viene ,quindi, a cadere per effetto della sentenza delle sezioni unite della Cassazione numero 1545/2017.

La Corte ha, infatti, rovesciato l'interpretazione data dalla stessa Corte più di venti anni fa con la sentenza 10680/1994, stabilendo che il rapporto dell'amministratore con la società non è assimilabile né a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato, né a quella di un prestatore d'opera autonomo, e come tale non può e non deve essere regolato da un contratto.

L'amministratore, secondo la Cassazione, è un organo della persona giuridica che rappresenta; egli si immedesima con la società, con la quale instaura un "rapporto societario". Non esiste, quindi, una contrapposizione tra due parti che rende necessario il ricorso ad un contratto per regolamentare il rapporto che tra essi intercorre. Non c'è una "dualità" tra questi due soggetti ma una vera e propria compenetrazione.

Non si può, quindi, prevedere il ricorso ad uno strumento, come il contratto, che serve a disciplinare il rapporto tra soggetti con interessi contrapposti.

Conseguentemente, le società , per definire le condizioni da applicare al rapporto con l'amministratore, dovranno ricorrere agli strumenti previsti dal diritto societario e dal codice civile. Lo potranno fare, quindi, mediante delibere dei consigli di amministrazione, ove esistenti, oppure mediante gli atti di nomina delle assemblee.

Due considerazioni finali, comunque, bisogna fare a commento della sentenza:

- a) le possibili controversie tra amministratori e aziende saranno di competenza del tribunale delle imprese, poichè è venuta meno ogni possibile competenza del giudice del lavoro;
- b) non dovrebbero esserci effetti sul trattamento fiscale e previdenziale dei compensi dell'amministratore, poichè questi rapporti prescindono dalla qualificazione dello stesso come lavoratore parasubordinato e, quindi, non dovrebbero essere interessati dall'inquadramento del rapporto stesso.

2. Illegittimo il licenziamento per rifiuto della lavoratrice rientrata dalla maternità al trasferimento in altra sede se in quella di provenienza è stato assunto a tempo indeterminato un altro dipendente che svolge le stesse sue mansioni

FONTE Corte di Cassazione

RIFERIMENTO Sentenza n. 1545 del 20.01.2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3052 del 6 febbraio 2017, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento intimato ad una lavoratrice madre, da poco rientrata al lavoro dopo un periodo di maternità e ferie, per rifiuto al trasferimento.

Nello specifico la Suprema Corte con detta pronuncia ha stabilito la legittimità del rifiuto ad adempiere la prestazione e la conseguente illegittimità del licenziamento intimato per opposizione al trasferimento sede se, al rientro da un'assenza per maternità, il datore di lavoro abbia assunto, per le medesime mansioni altro dipendente.

Nel caso esaminato la Corte d'Appello di Firenze, uniformandosi al giudizio espresso dal Tribunale della stessa città, dichiarava la nullità del trasferimento disposto nei confronti di una lavoratrice. al rientro da un'assenza maternità, dalla sede di Firenze a quella di conseguentemente dichiarava Milano illegittimo il licenziamento intimato in ragione del ad adempiere la prestazione. In particolare, la Corte d'Appello riteneva che il trasferimento fosse stato preordinato all'espulsione della lavoratrice in ragione della condizione di maternità, considerato che la società datrice, quando ancora la lavoratrice era in astensione facoltativa, aveva assunto altro dipendente con identiche mansioni nel punto vendita ove era adibita la ricorrente, con contratto a tempo indeterminato, così provvedendo alla sua sostituzione.

La società ha allora proposto ricorso in Cassazione sostenendo la soppressione del posto di lavoro della lavoratrice e che l'altro lavoratore assunto non svolgeva mansioni perfettamente coincidenti.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha rigettato il ricorso riconfermando le motivazioni espresse dalla Corte territoriale che aveva dimostrato come detto trasferimento fosse finalizzato all'espulsione della lavoratrice in ragione della condizione di maternità e non, invece, motivato da un corretto esercizio del potere di trasferimento.

Sulla base di queste osservazioni la Cassazione ha quindi ritenuto legittimo il comportamento della dipendente che si è rifiutata di riprendere servizio nella nuova sede di lavoro in virtù del principio civilistico per cui il contraente può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se la controparte contrattuale risulta inadempiente ai propri obblighi.

Il licenziamento risulta, pertanto, illegittimo, con conseguente diritto alla reintegrazione in base all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

3. Anche le PMI senza rappresentanza sindacale possono accedere alla tassazione agevolata dei premi di produttività

FONTE Corte di Cassazione

RIFERIMENTO Sentenza n. 1545 del 20.01.2017

La legge di Bilancio 2017 ha ampliato, a partire dal 1° gennaio 2017, i vantaggi erogabili attraverso i premi di produttività, innalzando da 50.000 a 80.000 euro, il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente previsto per l'accesso alla tassazione agevolata. Ha, inoltre, innalzato l'importo massimo dei premi che potranno beneficiare della tassazione agevolata al 10% portandolo da 2 a 3 mila euro e da 2.500 a 4 mila euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione di lavoro.

Una importante novità è costituita dalla possibilità di convertire l'importo del premio nelle cosiddette misure di welfare aziendale cioè nella corresponsione di beni o nella erogazione di servizi come autovetture ad uso promiscuo, prestiti a tasso agevolato, alloggi concessi in uso e servizi gratuiti di trasporto ferroviario. Inoltre l'importo potrà anche essere utilizzato per fondi pensioni e previdenza complementare.

La situazione maggiormente rilevante è costituita ,poi, dal fatto che anche le Piccole e Medie Imprese che non hanno rappresentanza sindacale possono ottenere i vantaggi fiscali legati ai premi di produttività, rispettando alcuni adempimenti.

Per poter procedere all'erogazione dei premi accedendo ai relativi benefici è necessario che l'azienda abbia concluso un accordo per la contrattazione di secondo livello detta, anche, contrattazione decentrata che integra il contratto collettivo nazionale di lavoro con ulteriori acquisizioni.

Si distingue in contrattazione aziendale che si conclude a livello di singole imprese tra direzione aziendale, il sindacato interno e/o il sindacato territoriale e contrattazione territoriale che si realizza invece tra le parti sociali presenti in un determinato territorio attraverso il recepimento di un accordo-quadro territoriale o interconfederale redatto dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Nell'accordo devono essere indicati sia i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, sia l'eventuale opzione concessa al lavoratore per sostituire i premi monetari in welfare aziendale. Inoltre, le Pmi dovranno rispettare alcune condizioni:

- applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni datoriali che hanno firmato l'accordo quadro;
- essere associate ad una delle organizzazioni datoriali firmatarie dell'accordo quadro;
- in mancanza di quest'ultimo requisito, potranno conferire un espresso mandato ad una delle associazioni datoriali firmatarie dell'accordo.

La erogazione dei premi di risultato deve rispettare dei passaggi precisi:

- a) comunicare ai lavoratori (per raccomandata o telematicamente, purché la data sia certa) l'adesione all'accordo quadro (territoriale o interconfederale) e la volontà di erogare i premi di produttività eventualmente sostituibili con welfare aziendale. La comunicazione dovrà contenere obbligatoriamente
- il periodo di riferimento,
- la composizione del premio,
- gli indicatori adottati,
- la stima del valore annuo medio pro capite del premio nonché le modalità di corresponsione;

- b) inviare la stessa comunicazione al comitato, istituito presso le organizzazioni dei Datori di Lavoro che hanno siglato l'accordo quadro. Il comitato vaglierà nel termine prestabilito nello stesso accordo la conformità della proposta del datore con l'accordo quadro;
- c) ricevuta la conferma del comitato, il datore di lavoro, nei 30 giorni successivi, deve effettuare la trasmissione telematica alla Direzione Territoriale del Lavoro competente
- d) non appena avrà verificato le condizioni per l'erogazione del premio, il datore di lavoro dovrà informare il comitato, ed i propri lavoratori
- e) i lavoratori, entro i termini previsti dall'accordo quadro, o comunque prima che sia effettivamente erogato il premio in denaro, possono esercitare l'opzione (se prevista) convertendo il premio in benefit . In mancanza di questa clausola, non sarà possibile per il lavoratore fruire della sostituzione, mente se l'accordo quadro non prevede una elencazione dei singoli benefit fruibili è sufficiente anche una espressa clausola generale che permette al lavoratore di sostituire il premio monetario con benefit.

Alle intese già siglate e depositate nel 2016 presso la Direzione territoriale del lavoro competente si rende automaticamente applicabile la parte della norme relativa all'innalzamento della fascia di reddito percepita dai dipendenti per godere del trattamento fiscale agevolato senza bisogno di alcuna modifica delle intese già siglate.

E neppure vanno modificate le intese depositate nel 2016 per poter godere dell'innalzamento dell'importo del premio. Andranno, invece, integrate le intese qualora contengano una espressa quantificazione del premio pro capite da erogare a ciascun dipendente e il datore intenda innalzarlo fino alla nuova soglia. Le modifiche riguarderanno sia le intese che prevedono il raggiungimento degli obiettivi nel 2016 con successiva erogazione dei premi nel 2017, sia quelle che stabiliscono il raggiungimento degli obiettivi nel 2017 e conseguente erogazione dei premi nello stesso anno solare.

È importante ricordare che qualora il datore di lavoro intenda favorire la sostituzione dei premi monetari in welfare aziendale, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio dovrà modificare l'accordo di secondo livello (aziendale o territoriale) o il regolamento aziendale, che prevede l'attuazione di un piano di welfare.

Si pensi, ad esempio ai versamenti da parte del datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti dei contributi o premi di polizze che ad oggetto il «rischio autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana» ovvero il «rischio di gravi patologie». Mentre le erogazioni costituite da servizi di educazione, istruzione, opere e ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, beneficiano del regime di esenzione anche se non previsti in accordi di secondo livello ma sono erogati in base a disposizioni di Ccnl.

Passando, poi, alla concreta applicazione della procedura:

- il datore di lavoro verifica che nel periodo stabilito si siano effettivamente raggiunti gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che danno diritto alla erogazione del premio e consentono la detassazione applicazione del beneficio della detassazione;
- trasmette al comitato istituito dall'accordo quadro la comunicazione che attesta il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un determinato periodo di tempo e procede alla erogazione dei premi di risultato

- con la stessa comunicazione, ma solo se la sostituzione è espressamente prevista nell'accordo quadro e se non era già stato fatto, si comunica ai lavoratori che potranno esercitare l'opzione per sostituire il premio in forma monetaria con un benefit esentasse previsto dall'articolo 51, comma 2, del Tuir
- per fare ciò il datore di lavoro deve redigere un piano di welfare aziendale sempre a condizione che l'accordo quadro preveda una clausola che consenta la sostituzione dei premi monetari in benefit esentasse
- per l'attuazione del piano di welfare, in assenza di Rsu/Rsa, il datore di lavoro può adottare un regolamento aziendale .
 In questo modo si assicurerà la piena deducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti per l'erogazione dei benefit anche in sostituzione dei premi monetari
- il datore di lavoro verifica i limiti reddituali e le altre condizioni per la corretta applicazione del regime agevolativo collegato ai premi di risultato ed eroga il premio.

1. Al vaglio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il ruolo dell'ACI nel settore delle pratiche auto

FONTE	Autorità	garante	della	
	concorrenza e del mercato			
RIFERIMENTO	Segnalazion	ne del 11.01.20)17	

Ogni discorso che abbia ad oggetto la normativa della concorrenza in Italia non può non partire da una constatazione: quella del grande ritardo con cui questa è stata introdotta nel nostro paese. Ciò è il frutto della visione e del contesto culturale nazionale dominante, rispetto al mercato, che teoricamente era stato superato all'atto della nascita dell'Unione Europea, ma che, poi, era andato nel dimenticatoio, nel dopoguerra, quando forte è stato lo sviluppo nell'intervento pubblico nell'economia, attraverso il sistema delle partecipazioni pubbliche e statali.

Non può non riconoscersi che l'introduzione di una legislazione sulla concorrenza nel nostro paese è stata la conseguenza necessaria della scelta di integrazione della nostra economia nel più ampio contesto europeo. Nonostante tutto ciò seppure si siano fatti dei notevoli passi avanti soprattutto nel settore della comunicazione e dell'energia, rimangono ancora alcune aree in cui il conflitto d'interessi, che causa inefficienze e turba la concorrenza, permane e notevoli sono le resistenze delle istituzioni interessate.

E' così che queste situazioni che rimangono irrisolte e che, poi, si concretizzano in tariffe incassate anche per servizi non svolti generano notevoli resistenze o "disattenzioni" quando il gettito che da esse proviene, viene utilizzato per coprire costi di operazioni estranee.

Ed è proprio in questa ottica che l'Antitrust vede il ruolo dell'Aci nel settore delle pratiche auto. Per questo motivo l'Autorità ha inviato una segnalazione alla Presidenza del Consiglio, ai ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture e allo stesso Aci.

Il documento contiene una serie di considerazioni già , fino ad oggi, migliaia di volte effettuate nelle serie istituzionali e non ma rimaste sempre inascoltate ed irrealizzate : la necessità di istituire un'agenzia che raggruppi Pra (Pubblico registro automobilistico, gestito dall'Aci) e Motorizzazione (direzione del ministero delle Infrastrutture, che dovrebbe assumere la vigilanza sull'agenzia).

L'intervento, che rientra fra i poteri dell'Autorità Garante, è stato deliberato l'11 gennaio ed è stato pubblicato sul bollettino Antitrust del 6 febbraio. Va considerato che la segnalazione del Garante assume un ruolo rilevante se si considera che entro fine mese il Governo dovrebbe emanare il decreto legislativo che attua, di fatto, la unificazione Motorizzazione-Pra sotto il l'egida del Ministero, prevista dall'articolo 8, della riforma Madia (legge 124/2015).

Ora va tenuto presente che le segnalazioni dell'Antitrust non hanno valore vincolante e, storicamente, non hanno molto peso ma in questa circostanza l'intervento va inquadrato in un contesto particolare.

La norma, infatti, parla anche dell'eventuale istituzione di un'agenzia sotto vigilanza del Ministero. Ma ci si augura che ciò si realizzi lentamente. L'Aci, infatti, si è assunto l'onere di buona parte dei costi (68 milioni) per mantenere la Formula 1 in Italia almeno fino al 2019.

Ma il problema più importante sollevato dall'Antitrust è costituito dall'inefficienza del sistema così come oggi è strutturato. Esso dispone di due archivi, parzialmente sovrapposti, gestiti da due enti diversi.

Va ,poi, considerato che la "dematerializzazione" del certificato di proprietà (il documento emesso dal Pra), ha «pregiudicato la cooperazione» tra

banche dati con la Motorizzazione, anche se , però, va notato che gli archivi dei due enti non hanno collegamenti diretti e quindi in ogni caso lo scambio dei dati non era possibile. Inoltre non va dimenticato, secondo quanto ha fatto rilevare l'Antitrust che la dematerializzazione è ancora sotto il giudizio del Tar Lazio che in due sentenze (5869/2016 e 5872/2016), si è parzialmente pronunciata contro questa procedura.

Non meno fondato, poi, è il rilievo del Garante per quanto concerne il fatto che Pra e Motorizzazione incassano sempre la stessa cifra e ciò sia che l'inserimento della pratica nel sistema sia effettuato dal proprio personale sia che esso sia svolto dalle agenzie private.

Con questo duplice incasso i proventi del Pra finiscono per coprire anche i costi dell'altra attività che l'ente svolge contestualmente: l'incasso dell'imposta Ipt per le Province. Ora l'incasso dell'Ipt dovrebbe essere affidato ai privati in regime di concorrenza ma ciò risulta impossibile perchè l'unico modo perchè ciò possa avvenire sarebbe quello che il privato lo facesse gratis.

In pratica : oggi il Pra incassa 100, la motorizzazione incassa gli stessi 100 ma questi proventi finiscono per coprire la gestione dell' lpt. L'agenzia di pratiche immette gratuitamente i dati al posto del Pra.

La situazione corretta dovrebbe essere: il Pra incassa 100 e immette i propri dati o fa pagare un importo inferiore se l'agenzia di pratiche immette da sola i dati, la motorizzazione incassa 0 e per la gestione dell'Ipt mette in concorrenza i privati al fine di ridurre il costo.

2. E' costituzionalmente legittima la norma del codice della strada che in caso di infrazione non contestata immediatamente consente di non comunicare il nominativo del conducente del veicolo dietro pagamento di una multa supplementare

FONTE Corte Costituzionale

RIFERIMENTO Ordinanza n. 12 del 13.01.2017

L'articolo 126-bis del Codice della strada al punto 2. stabilisce che:

"La comunicazione (n.d.r. dell'avvenuta decurtazione dei punti della patente) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell?articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica."

La Corte Costituzionale con l'ordinanza 12/2017 depositata il 13 gennaio 2017 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sulla sanzione (oggi di 286 euro) prevista dall'articolo 126-bis del Codice della comunicazione strada per omessa conducente quando si riceve un verbale d'infrazione.

In pratica, è la multa supplementare pagando la quale è possibile evitare la decurtazione dei punti

e la sospensione della patente se la persona che guidava non era stata identificata subito. La sanzione pecuniaria è stata definita il "prezzo dell'anonimato".

In effetti è una decisione che soddisfa tutti . L'automobilista che "salva" la licenza di guida, con l'esborso di una somma relativamente ingente rispetto alla sanzione della decurtazione dei punti dalla patente.

Soddisfa anche gli enti locali i quali incassano oltre all'importo della infrazione commessa su strada, anche questo importo aggiuntivo che, lo ricordiamo, può arrivare fino a 1.133 euro sicchè si potrebbe pensare che volutamente gli enti locali privilegino la pratica di effettuare controlli senza fermare subito i conducenti.

A sollevare la questione di legittimità era stato il giudice di pace di Grosseto, Adriano Simonetti, il quale sottolineando che per principio generale il Codice della strada (articolo 195, comma 2) prevede, in prima battuta, che la sanzione vada graduata anche secondo gravità della violazione e condizioni economiche del trasgressore. Cosa che nel caso specifico non risulta possibile non essendo individuato il trasgressore.

Secondo la Consulta, il giudice di pace avrebbe dovuto specificare se e come tali condizioni sono rilevanti ai fini del giudizio per il quale la questione è stata sollevata. Ma, soprattutto, richiama la sua ordinanza 292/2006 con cui ritenne «paradossale» una graduazione basata non sulla gravità ma sulle condizioni economiche del trasgressore.

3. Valido il test con etilometro anche se il dispositivo segnala «volume insufficiente»

FONTE Corte di Cassazione – IV Sez. Penale

RIFERIMENTO Sentenza n. 6636 del 13.02.2017

In ordine alla validità della prova dell'etilometro quando lo stesso segnala "volume insufficiente" il comportamento della giurisprudenza è stato, negli ultimi tempi, continuamente altalenante. In sostanza la questione riguarda l'interrogativo se possa essere contestata la guida in stato di ebbrezza qualora, dalla prova effettuata con l'etilometro, su entrambi i tagliandi rilasciati il valore relativo al tasso alcolemico registrato risulti eccedente i valori ammessi, ma ci si trovi in presenza della segnalazione "volume insufficiente" prodotta dall'apparecchio.

Ebbene, se ancora ce ne fosse stato bisogno, è nuovamente intervenuta la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza 6636/2017 depositata il 13 febbraio ha ribadito che la rilevazione del tasso alcolemico con etilometro è valida anche quando l'apparecchio segnala «volume insufficiente», segnalazione che indica che il guidatore non ha soffiato nel boccaglio abbastanza aria per consentire una misurazione ottimale.

Come si è già detto le posizioni assunte dalla giurisprudenza sono tra di loro antitetiche.

Già nel 2016 la stessa Quarta sezione con la sentenza 19161/2016, aveva riconosciuto valido ai fini della prova della guida in stato di ubriachezza alla misurazione nel corso della quale l'etilometro aveva segnalato "volume insufficiente". Ma dopo poche settimane era stata emanata una sentenza (la n. 23520/2016) di segno diametralmente opposta. In presenza della segnalazione "volume insufficiente" spetta all'organo di polizia che effettua il controllo, provare l'efficienza dell'apparecchio.

Con ciò veniva ribaltato il principio-cardine della giurisprudenza sulla misura del tasso alcolemico, secondo cui l'onere della prova di un eventuale malfunzionamento dell'etilometro spetta al conducente.

In sostanza si parlava ,innanzi, di posizione "altalenante" della giurisprudenza perche la Cassazione, nel giro di pochi mesi , ha assunto tre diverse posizioni:

- c'è una insanabile contraddizione fra la dicitura «volume insufficiente» e l'attendibilità della misurazione;
- se il guidatore non dimostra che ha un problema di salute tale da impedirgli di soffiare correttamente, il volume insufficiente indica la volontà di rendere impossibile la misurazione e dunque si configurerebbe il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest;
- è possibile che il risultato sia valido anche con volume insufficiente e quindi sta al giudice motivare la sua decisione di riconoscere pieno valore al risultato del test.

La ultima sentenza depositata pochi giorni fa dalla Quarta sezione in pratica finisce per allinearsi alla terza interpretazione e, anzi, ne costituisce un approfondimento.

In sostanza, occorre rifarsi al Dm 196/1990, che detta i requisiti di omologazione degli etilometri. Secondo la Corte la misurazione è corretta quando il display dell'apparecchio indica il valore rilevato. Il fatto che sullo schermo appaia anche la scritta «misurazione insufficiente» «prova solo il fatto che la quantità d'aria» soffiata è stata «minore di quella occorrente per una misurazione ottimale». La scritta va interpretata solo come un «messaggio di servizio» (secondo

quanto indicato dal Dm 196/1990) e non come un *«inequivocabile messaggio di errore»*.

Ma per stabilire se la eventuale contestazione di guida in stato di ebbrezza sia corretta oppure no occorre provare se l'etilometro funzionava correttamente oppure no. Bisogna, cioè, provare se , a prescindere dal volume insufficiente dell'alito immesso, lo stato di ebbrezza possa

essere provato in base al principio di funzionamento dell'etilometro, che desume la quantità di alcol nel sangue (l'unica rilevante ai fini del Codice della strada) in base a quella dell'aria che esce dai polmoni. Questo principio è stato più volte confutato sicchè oggi comincia a sorgere qualche dubbio sulla effettiva possibilità di accertamento dello stato del guidatore.

4. Non è costituzionalmente illegittima la norma del codice penale che detta il regime sanzionatorio applicabile al reato di omicidio stradale

FONTE Tribunale di Padova

RIFERIMENTO Art. 589 bis del Codice Penale

In riferimento al reato di omicidio stradale introdotto dalla L. n. 46/2016 e disciplinato dall'art. 589 bis del Codice della strada (testo in allegato), nel corso di un processo innanzi al Tribunale di Padova la difesa dell'imputata aveva chiesto che venisse sollevata una questione di costituzionalità di detta norma considerato che il nuovo reato avrebbe introdotto «un trattamento sanzionatorio ingiusto e irragionevole in relazione, soprattutto, ad altre fattispecie analoghe o anche in ipotesi di reati dolosi percepiti peraltro dalla collettività con connotati di grave disvalore sociale».

Sono diverse infatti le norme che puniscono chi, a vario titolo, cagiona la morte di una persona e le pene sono ben più lievi rispetto all'omicidio stradale aggravato .

I giudici di Padova hanno però ritenuto che la nuova norma non contrasti con la Costituzione sulla base delle seguenti considerazioni: «Il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, ha ritenuto di formulare delle pene edittali, soprattutto nel minimo, più alte per l'omicidio stradale in ragione della particolare gravità della condotta stessa ed anche della frequenza con cui essa avviene, soprattutto con le modalità aggravate. Quindi si ritiene che sia un legittimo esercizio del potere discrezionale da parte del legislatore di ritenere maggiormente grave questa condotta rispetto ad altre forme di omicidio colposo».

ART. 589-BIS CODICE PENALE

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

- 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
- 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

5. Applicabile il risarcimento diretto dei danni anche in caso di incidenti che coinvolgono più di due veicoli

FONTE Corte di Cassazione

RIFERIMENTO Ordinanza 3146 del 7.02.2017

La Terza sezione civile della Corte di cassazione, con l'ordinanza 3146/2017 depositata il 7 febbraio 2017 ha sovvertito la interpretazione consolidata, ormai, da oltre dieci anni del regolamento di esecuzione relativo liquidazione diretta dei sinistri automobilistici e la prassi che ne era scaturita. Fino ad oggi il risarcimento diretto dei danni Rc auto si poteva attuare solo nel caso in cui nell' incidente erano coinvolti non più di due veicoli con la sola eccezione del caso - non frequente - in cui i conducenti degli ulteriori mezzi coinvolti abbiano una loro responsabilità nell'incidente. La recente invece, "reinterpretando" sentenza, regolamento ha sancito che il risarcimento diretto dei danni Rc auto si può applicare anche negli incidenti stradali in cui siano stati coinvolti più di due veicoli.

Secondo la Cassazione a questa interpretazione si giunge dalla analisi della formulazione del regolamento attuativo (Dpr 254/2006). L'articolo 1, comma 1, lettera d) del regolamento stabilisce testualmente che la procedura di risarcimento diretto è applicabile in caso di "collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili".

Fino ad oggi era stata adottata una interpretazione letterale di detto articolo. Dal momento che si fa riferimento a "due veicoli" si è ritenuto che la liquidazione diretta fosse riservata solo al caso in cui il sinistro fosse avvenuto tra due veicoli. La Cassazione, invece, con la nuova interpretazione si è soffermata sull'ultima parte

dell'articolo "senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili".

Il significato che emerge facendo questo collegamento, nelle parole della Corte, è che il risarcimento diretto previsto dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private "è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante (cioè di chi, ritenendosi danneggiato, chiede il risarcimento, ndr) e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno".

Nel fornire questa diversa interpretazione la Corte ha voluto analizzare lo spirito dell'articolo 149 e lo scopo che con la formulazione ad esso data, si è voluto conseguire. La prassi del risarcimento diretto è stato introdotto con lo scopo di semplificare gli adempimenti, snellire i tempi della liquidazione ma anche cercare di limitare le frodi. Tutti questi obiettivi, secondo il legislatore del Codice delle assicurazioni si potevano perseguire agevolmente con risarcimento diretto. Infatti contemperate ,le esigenze di entrambe le parti. La instaurazione di un rapporto diretto tra assicurato e compagnia di assicurazione favorisce, da una parte, la velocità della chiusura del sinistro che è interesse primario dell' assicurato, ed all'Assicurazione di fidelizzare il cliente dando, a questi, il miglior servizio possibile.

Proprio per conseguire questo obiettivo che rappresenta il comune interesse delle parti, la Cassazione ha interpretato la norma allo scopo di ampliare, il più possibile i casi in cui si può applicare la procedura.

D'altra parte le compagnie assicurative sono già organizzate "in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall'esistenza di altri danneggiati".

E' evidente che tale situazione riguarda solo il caso in cui non ci siano anche altri responsabili, in aggiunta a quello cui il risarcimento è stato chiesto. Qualora, infatti, fossero coinvolti anche terzi soggetti la situazione si complicherebbe poichè sarebbe coinvolta un'ulteriore compagnia di assicurazione ma questo contrasterebbe con la formulazione letterale del regolamento.

6. Il veicolo sequestrato può essere venduto anche se non è ancora conclusa la procedura di confisca definitiva

FONTE Corte di Cassazione

RIFERIMENTO Sentenza n. 1916 del 16.01.2017

Esiste una differenza sostanziale tra sequestro e confisca . Il sequestro ha una diversa valenza a seconda che venga disposto nel contesto di un processo civile (in questo caso ha lo scopo di impedire al debitore di alienare i suoi beni prima che il processo sia concluso da una sentenza definitiva) o in un processo penale (può essere disposto quando vi è il timore che vengano a mancare le garanzie patrimoniali nel caso in cui l'imputato fosse condannato a pagare una pena pecuniaria o ad adempiere ad obbligazioni economiche derivanti dal reato commesso).

La confisca invece è una misura di sicurezza patrimoniale. Espropriando, a favore dello Stato, beni che provengono dalla commissione di fatti illeciti si tende a prevenire la commissione di nuovi reati penali.

Possono essere oggetto di confisca sia le cose che servirono a commettere il reato, sia e quelle che sono il prodotto del reato stesso.

La Cassazione con la sentenza n. 1916 del 16 gennaio 2017 ha sancito che una vettura sottoposta a sequestro può essere venduta anche se il procedimento è ancora in corso e non ne è stata disposta in via definitiva la confisca.

Questa la vicenda.

Ad un soggetto indagato erano stati sequestrati diversi beni in vista della confisca per equivalente sanzionata per i reati a lui contestati. Questi beni corrispondevano al valore del profitto illecito conseguito con la commissione dei delitti e per questo erano stati sottratti alla sua disponibilità.

Il Gip, in applicazione del principio previsto dal Codice di procedura penale, aveva disposto la vendita di un'auto facente parte dei beni sequestrati. Il Codice, infatti, consente la vendita del bene sequestrato, quando il trascorrere del tempo può produrne il deperimento materiale con la conseguente perdita di valore.

La difesa del soggetto indagato si era opposta alla vendita assumendo che l'articolo 260 del codice di procedura penale prevede la possibilità della vendita ma solo di beni deteriorabili; e l'auto non può considerarsi tale. Qualora, poi, l'indagato fosse stato assolto e, quindi, di conseguenza fosse stata decretata la revoca del sequestro l'indagato non sarebbe mai potuto tornare in possesso del suo bene.

Il Gip aveva respinto la opposizione dell'indagato, ed aveva proposto ricorso per cassazione sostenendo la illegittimità del provvedimento.

La Cassazione ha evidenziato che il bene sequestrato per procedere, poi, eventualmente alla confisca per equivalente ha una valenza ben precisa: quella di garantire il realizzo di un valore economico prossimo a quello da tutelare. Quindi deve esserne preservato il valore. deterioramento da evitare non è, quindi, quello della cosa ma quello del suo valore e, a questo fine, la valutazione più rilevante non è quella relativa alla modalità con cui viene custodito il bene, quanto piuttosto il realizzo del suo valore attraverso la vendita immediata con realizzo del relativo prezzo.

Per questo motivo è da ritenere corretta l'iniziativa della vendita del bene, in quanto è funzione del giudice quella della realizzazione dei valore dei beni operando, però, con cautela. Il giudice deve, perciò, dare conto delle motivazioni

che rendono necessario e opportuno procedere alla vendita del bene e l'obbligo di motivazione era stato adempiuto proprio nel contesto del provvedimento impugnato.

Quindi per deterioramento non deve intendersi solo quello fisico ma deve essere ricompreso anche il deprezzamento, cioè la perdita di valore economico perché è ormai consolidato a livello giurisprudenziale un concetto più ampio di danneggiamento: "qualsiasi modifica della cosa

che diminuisce in modo apprezzabile il valore o impedisce anche parzialmente l'uso".

Inoltre la Cassazione ha ribadito che al giudice non viene dato il semplice potere di vigilanza e di custodia del bene perché di fatto si realizza nei suoi confronti il trasferimento di uno dei contenuti del diritto di proprietà: la facoltà di disporre definitivamente di un bene, quindi la facoltà di "gestire" il bene stesso. E ciò tanto più quando la funzione che sovrintende alla conservazione del valore attraverso il sequestro è strumentale alla confisca.

1. Pubblicata la guida per il deposito telematico dei bilanci nel 2017

FONTE UNIONCAMERE e Consiglio nazionale Commercilaisti

RIFERIMENTO Comunicato stampa del 15.02.17

Con comunicato stampa del 15 febbraio 2017, UNIONCAMERE e il Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili, hanno reso noto che è stata pubblicata l'edizione 2017 della Guida ai bilanci concernente le istruzioni di compilazione della modulistica elettronica per il deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2017.

Nel comunicato si ricorda che dal 2010 per il deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative, relativamente agli aspetti legati all'obbligo di redazione del prospetto contabile, va utilizzato il formato XBRL (D.P.C.M. 10 dicembre 2008 -Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008) e che lo standard informatico non pone alcun vincolo sui valori da inserire pertanto sono da rispettare i soli vincoli dettati dal codice civile.

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è pertanto la versione "2016-11-14", disponibile sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia all'indirizzo: http://it.xbrl.org/pubblicata-tassonomia-pci 2016-11-14-definitiva/

L'obbligo di presentazione dei bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese di capitali che redigono il bilancio secondo le disposizioni civilistiche, nel formato elettronico elaborabile, è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

Le principali novità della nuova tassonomia riguardano nello specifico l'introduzione del bilancio in formato Xbrl per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi nonché il rendiconto finanziario che diventa prospetto quantitativo a se stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica.

Il bilancio prodotto dovrà essere completo di prospetti contabili e nota integrativa per il solo bilancio di esercizio nelle due forme, ordinario e abbreviato. In questo modo, si evidenzia nel comunicato stampa, le

incongruenze tra gli stessi valori del prospetto contabile riportati nelle tabelle della nota integrativa, dovute

spesso a errori di inserimento dei dati, non si potranno più verificare.

In pratica, questa versione della tassonomia consente di rendere corrispondente il bilancio in formato XBRL al bilancio approvato in assemblea, riducendo drasticamente la necessità di doppio deposito.

2. Dal 10 febbraio disponibile il software INTRA@WEB per gestire ed inviare le dichiarazioni INTRASTAT 2017

FONTE Agenzia delle Dogane
RIFERIMENTO Avviso del 10 febbraio 2017

Con avviso pubblicato il 10 febbraio 2017 sul proprio sito l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che dalla stessa data è disponibile il software Intr@Web per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito comunitario.

Si tratta cioè del software per la compilazione, il controllo formale e l'invio telematico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi - Anno 2017

L'applicazione, scaricabile direttamente dal sito dell'Agenzia delle Dogane, può essere utilizzata:

- dagli operatori economici (soggetti obbligati) che intendono presentare direttamente le dichiarazioni Intrastat;
- dai soggetti delegati (ad esempio commercialisti, consulenti doganali ecc.) che si occupano della predisposizione e presentazione per conto terzi delle dichiarazioni Intrastat.

3. Entro il 7 marzo 2017 invio della CU ordinaria all'Agenzia delle Entrate

FONTE Pubblicistica

RIFERIMENTO Art. 4 DPR n. 322/1998

Secondo quanto stabilito dall'art. 4 del DPR n. 322/1998, entro il 7 marzo 2017 i sostituti d'imposta devono inviare telematicamente all'agenzia delle Entrate tutte le certificazioni uniche (CU) ordinarie, mentre quelle relative a redditi esclusi dalla dichiarazione precompilata possono essere inviate, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nel corso del convegno Telefisco organizzato dal Sole 24Ore, entro il 31 luglio 2017.

Rientrano in tali ipotesi le certificazioni che riguardano i redditi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti titolari di partita iva quali professionisti agenti e rappresentanti procacciatori d'affari, lavoratori autonomi occasionali, redditi esenti.

Le CU errate o flussi scartati, possono comunque essere corrette entro i successivi cinque giorni (cioè entro il 12 marzo 2017).

Secondo quanto precisato nel provvedimento del direttore delle Entrate del 16 gennaio 2017 di approvazione del nuovo modello, la possibilità di correzione nei cinque giorni si intende riferita sia all'ipotesi di scarto della fornitura (totale o solo di alcune Cu) da parte della procedura Entratel/Fisconline, sia all'ipotesi di flussi di annullamento o sostituzione.

Per modificare una CU già trasmessa il sostituto deve sostituirla o annullarla e poi rimandarla, contrassegnando gli appositi campi del modello e indicando anche il numero di protocollo della precedente CU trasmessa (da variare o annullare).

Secondo quanto poi disposto Collegato fiscale 2017 che ha modificato il comma 6 quater dell'articolo 4 del Dpr 322/1998, è stata invece spostata dal 28 febbraio al 31 marzo la scadenza per la consegna/invio della Cu sintetica al percipiente.

Nelle istruzioni si precisa altresì che, data la natura dichiarativa assunta dalla CU, per i sostituti che intendono avvalersi di terzi per la trasmissione telematica (intermediario o società del gruppo), dovrà essere seguita la procedura tipica dell'invio telematico delle dichiarazioni. Pertanto il sostituto dovrà ricevere dall'incaricato l'impegno alla trasmissione telematica, che recherà la data (da riportare anche nel frontespizio delle CU), nonché la precisazione, da riportare nel frontespizio della CU rispettivamente con i codici 1 o 2, se il flusso da trasmettere è già stato compilato dal sostituto o meno.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza (cioè entro l'8 aprile), il sostituto dovrà altresì ricevere dal soggetto incaricato, gli originali delle CU trasmesse all'amministrazione finanziaria (con relativa comunicazione di avvenuto ricevimento, rilasciata dal sistema informatico).

L'intermediario conserverà la documentazione, anche in formato elettronico, entro i termini per l'accertamento e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (che nel caso specifico è il 31 dicembre 2022).

In caso di omessa, tardiva o errata presentazione delle CU la sanzione applicabile ammonta a 100 euro per ogni certificazione con un limite massimo di 50.000 euro annui per sostituto di imposta.

Per questo tipo di violazione non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

La sanzione è ridotta ad un terzo qualora la trasmissione venga effettuata con un ritardo non

superiore a sessanta giorni; in tal caso, l'importo massimo irrogabile è di 20.000 euro.

La sanzione non si rende applicabile esclusivamente nei casi di errata trasmissione,

ma a condizione che la trasmissione della certificazione corretta venga effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

1. La decorrenza della prescrizione per la restituzione di somme indebitamente trattenute dalla banca

FONTE Corte d'appello di Napoli
RIFERIMENTO Sentenza n. 4447 del 16.12.2016

Con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010. la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto del cliente alla restituzione degli importi indebitamente versati alla banca vanno distinte le rimesse "ripristinatorie" da quelle "solutorie". Sono "ripristinatori" gli accrediti in conto eseguiti in un rapporto per cui esiste un affidamento bancario, e nei limiti del fido concesso; sono invece considerati "solutori" gli accrediti in conto eseguiti in assenza di affidamento (scoperto di conto) o oltre l'affidamento concesso.

Fatta questa doverosa precisazione la Corte d'appello di Napoli (presidente Sensale, relatore Marinaro) con la sentenza n. 4447 del 16 dicembre 2016 ha sancito che i versamenti che il correntista effettua sul proprio conto bancario hanno, normalmente, la funzione di ripristinarne la provvista cioè la disponibilità dei fondi necessari per l'esercizio della propria attività. In questo caso, decorre dal momento della chiusura del conto la prescrizione decennale per la restituzione delle somme che la banca ha chiesto illegittimamente.

Questo il caso

Una Srl, che dal 1989 al 1998 era stata titolare di un conto corrente presso un istituto di credito aveva chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme che le erano state addebitate nel corso degli anni, sostenendo l'illegittimità delle norme contrattuali richiamate per giustificare quegli addebiti (capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, commissione di massimo scoperto, spese e remunerazioni) cioè di quella pratica bancaria che va sotto la definizione corrente di anatocismo.

Dal canto suo, la banca eccepiva la prescrizione del credito vantato dalla Srl.

Il tribunale in primo grado aveva argomentato che pur essendo la s.r.l. titolare di un conto corrente non affidato, di fatto un affidamento esisteva "per fatti concludenti" poichè la banca aveva sempre pagato gli assegni che la cliente aveva emesso anche in mancanza di copertura. Era quindi onere della stessa banca dimostrare Srl aveva superato dell'affidamento. L'istituto, però, non aveva dato quella prova e il consulente tecnico d'ufficio aveva affermato che era impossibile individuare la soglia del fido. E dunque, concludeva il tribunale, i versamenti effettuati dalla correntista avevano "una mera funzione ripristinatoria della provvista".

Per effetto di ciò la banca era stata condannata a pagare alla società 118.000 euro, che, in base alla Ctu, costituivano il saldo a credito della società al momento della chiusura del conto.

Contro la sentenza, la banca aveva presentato appello, ribadendo che la pretesa avanzata dalla Srl era andata in prescrizione. Secondo la banca il fondamento dell'appello era costituito dal fatto che il tribunale aveva errato nel ritenere che fosse suo onere dimostrare il limite del fido. In mancanza di quella prova, il giudice avrebbe dovuto ritenere che tutti i versamenti della società avessero natura solutoria (e cioè di estinzione del debito). Per questo motivo chiedeva che venisse dichiarata la prescrizione del credito vantato dalla stessa società.

Inoltre la banca affermava che, in ogni caso, gli interessi andavano calcolati al tasso previsto dall'articolo 5 della legge 154/1992 e cioè al tasso nominale dei buoni del tesoro o di altri titoli similari e non a quello legale.

La Corte ha respinto la impugnazione della sentenza da parte della banca rifacendosi proprio alla sentenza 24418/2010 della Cassazione innanzi riportata secondo cui la prescrizione del diritto al rimborso degli interessi pagati in base a una clausola nulla decorre, "qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo

di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". Peraltro, i versamenti eseguiti su un conto corrente in corso di rapporto hanno normalmente il fine di ripristinare la provvista. Quindi, "una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici".

2. Piano Industria 4.0: pubblicata la guida del Ministero dello Sviluppo economico

FONTE	Ministero	dello	Sviluppo
	economico		
RIFERIMENTO	www.mise.go	v.it	

Con il termine Industria 4.0 si indica una fase della rivoluzione industriale strettamente legata all'automazione industriale che permette di integrare alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la produttività e la qualità produttiva degli impianti.

La strategia di Industria 4.0 si riferisce al concetto di **smart factory** che si compone di 3 parti:

- Smart production: nuove tecnologie produttive che creano collaborazione tra tutti gli elementi presenti nella produzione ovvero collaborazione tra operatore, macchine e strumenti.
- Smart services: tutte le "infrastrutture informatiche" e tecniche che permettono di integrare i sistemi; ma anche tutte le strutture che permettono, in modo collaborativo, di integrare le aziende (fornitore cliente) tra loro e con le strutture esterne (strade, hub, gestione dei rifiuti, ecc.).
- Smart energy: tutto questo processo di integrazione sempre con un occhio attento ai consumi energetici, creando sistemi più performanti e riducendo gli sprechi di energia.

Il Governo ha sviluppato il "Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020" prevedendo una serie di misure per:

 stimolare l'investimento privato nell'adozione di nuove tecnologie e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione;

- assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza, la protezione dei dati e la definizione di standard di interoperabilità internazionali;
- creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi realizzati ad hoc.

L'operazione Industria 4.0, è partita ufficialmente il 1° gennaio 2017.

La fase iniziale di introduzione nel contesto e nell'assetto economico, ha avuto un iniziale rallentamento dovuto ad incertezze interpretative sull'aspetto normativo che, indubbiamente, hanno rallentato le decisioni delle aziende relativamente agli investimenti privati.

E proprio per dare slancio a tutto il progetto, il Ministero ha redatto un opuscolo informativo di 16 pagine, pubblicato anche nel proprio sito web istituzionale, che sta inviando alle principali associazioni di categoria in cui vengono riassunte le agevolazioni disponibili e, per quanto riguarda i nuovi iperammortamenti, si forniscono alcuni chiarimenti tecnici che costituivano i motivi che avevano rallentato le decisioni delle imprese in ordine agli investimenti.

Le associazioni di categoria dovranno diffondere poi tra gli associati le informazioni, che sono, comunque, disponibili in una sezione unica del sito del ministero www.mise.gov.it.

La sezione di maggiore interesse è, sicuramente, quella sull'Innovazione che contiene i chiarimenti su **superammortamento** e **iperammortamento** agevolazioni per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi,

in beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Ma contiene anche delle brevi guide su

- ✓ Nuova Sabatini, per sostenere le imprese che richiedono finanziamenti bancari per investimenti in nuovi beni strumentali, macchinari, impianti, attrezzature di fabbrica a uso produttivo e tecnologie digitali (hardware e software);
- credito d'imposta per ricerca e sviluppo per stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi, prodotti e per garantire la competitività futura delle imprese;
- ✓ le misure per start up e Piccole Medie Imprese innovative per sostenere le imprese innovative in tutte le fasi del loro ciclo di vita e favorire lo sviluppo dell'ecosistema nazionale dell'imprenditoria innovativa.
- patent box il regime agevolativo che individua una serie di beni immateriali da cui l'azienda può trarre un reddito soggetto ad un regime agevolato di detassazione.

La sezione Competitività è invece un vademecum su misure di natura diversa introdotte, rafforzate o corrette nell'ultima legge di bilancio: fondo di garanzia, Ace (aiuto per la patrimonializzazione), Ires al 24% e introduzione dell'Iri, detassazione del salario di produttività.

Il Ministero dell'Industria e lo Sviluppo economico poi "invita" le imprese ad accelerare gli investimenti.

Il fatto di aver puntato su incentivi che le aziende possono attivare fiscalmente in modo automatico, secondo il ministro vuol dire proporre alle imprese un "patto di fiducia: il successo del piano dipenderà dall'ampiezza con cui ogni singolo imprenditore utilizzerà le misure messe a disposizione".

Per quanto riguarda iper e superammortamento, la guida riporta anche le risposte alle domande fornite in occasione di Telefisco 2017 (convegno annuale organizzato dal quotidiano "Il sole 24 Ore"):

- se un bene digitale che rientra nella definizione di "Industria 4.0" viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo beneficia della maggiorazione fiscale del 150 per cento;
- un bene strumentale, incluso in quelli agevolabili con l'iperammortamento, non può usufruire della maggiorazione del 150% se consegnato nel 2016 poiché l'agevolazione spetta ai beni acquistati a partire dal 2017, ma può beneficiare della "vecchia" maggiorazione del 40%, ovvero del super ammortamento in vigore lo scorso anno;
- lo stesso discorso vale anche se il bene strumentale digitale, è stato acquistato nel 2016, ma è entrato in funzione ed è interconnesso nel 2017.

Il Ministero affronta , poi, l'argomento della applicabilità dell'iperammortamento anche ai professionisti.

Sull'argomento chiarisce che gli elementi normativi «inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa».

Quanto all'acquisto di software, è stato chiarito che si può beneficiare della maggiorazione del 40% solo a condizione che l'impresa usufruisca al

tempo stesso dell'iperammortamento al 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificatamente riferibile o collegato al bene materiale agevolato.

E' stato chiarito, infine, che ai fini dell'iperammortamento, perché un bene possa essere definito «interconnesso» deve :

- scambiare informazioni con sistemi interni (ad esempio altre macchine dello

- stabilimento) o esterni (clienti, fornitori eccetera)
- essere riconoscibile in modo univoco tramite un indirizzo Ip.

La perizia giurata sull'interconnessione è necessaria in caso di macchinari di valore superiore a 500.000 euro e deve essere fatta per singolo bene acquisito.

Aspetti fiscali della vendita

1. Nell'accertamento da redditometro conseguente all'acquisto di un'auto di grossa cilindrata non serve dimostrare la provenienza del denaro necessario ma solo la sua disponibilità

FONTE

Corte di Cassazione

RIFERIMENTO Sentenza n. 3804 del 14.02.2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3804 del 14.2.2017 ha stabilito che l'esibizione degli estratti conto bancari basta a provare il semplice transito delle somme nella disponibilità del contribuente nonché la persistenza della durata pertanto annullato possesso e l'accertamento effettuato al coniuge per aver acquistato un'auto di grossa cilindrata con il denaro ricevuto dal marito e la cui disponibilità è stata provata attraverso l'esibizione degli estratti conto bancari.

L'amministrazione non può infatti richiedere al contribuente di contrastare l'accertamento sintetico con prove contrarie eccessivamente gravose tra l'altro neppure richieste dalla norma.

In pratica, in presenza di accertamento sintetico basato sull'incremento patrimoniale, è sufficiente depositare l'estratto conto bancario, da cui si in un momento temporale evince che, ragionevolmente contiguo all'acquisto erano presenti i fondi per sostenerlo e non trova fondamento la richiesta del Fisco di dimostrare la provenienza del denaro ad esso destinato.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte una donna, dopo avere acquistato nel 2007 un'auto di grossa cilindra ha ricevuto un avviso di accertamento con il ricupero a tassazione ai fini Irpef del maggior reddito rideterminato sinteticamente.

La contribuente ha presentato ricorso in commissione tributaria sostenendo che l'acquisto dell'auto era stato effettuato con denaro ricevuto dal marito e che la prova di detta disponibilità era stata fornita attraverso l'esibizione degli estratti conto bancari ma l'amministrazione non ne aveva tenuto conto in sede di contraddittorio.

L'ufficio a sua volta sottolineava l'insufficienza della prova contraria fornita dalla contribuente in quanto oltre alla disponibilità, all'entità e alla durata del possesso delle somme doveva anche dimostrarne l'impiego per l'acquisto del veicolo.

Sia in primo che in secondo grado i giudici hanno respinto il ricorso della contribuente e accolto le tesi dell'Agenzia ma non così la Corte di Cassazione che con la sentenza in esame lo ha invece accolto osservando che gli importi messi a disposizione dal coniuge rilevano ai fini della prova contraria che il contribuente deve offrire all'amministrazione per contrastare il maggior reddito sintetico determinato senza che si debba dimostrare il collegamento tra entrate ricevute e uscite sostenute, cioè il «principio della concatenazione causale».

I Supremi giudici hanno anche in proposito sottolineato che il precedente indirizzo giurisprudenziale che imponeva non solo la prova della disponibilità delle entrate finanziarie ma anche la loro destinazione al sostenimento delle spese per incrementi patrimoniali deve ritenersi ormai superato alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 1455/2016, che ha invece affermato come il contribuente non è più onerato dall'offrire alcuna altra prova, oltre a quella dell'effettiva disponibilità dei redditi.